

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**INTERPELLANZA N. 1205**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 101 del Regolamento interno  
a risposta orale in Aula

**Oggetto: Mancato rispetto in Piemonte delle normative vigenti afferenti l'accessibilità alle infrastrutture, ai mezzi ed alle fermate del trasporto pubblico locale. Grave pregiudizio per le persone con disabilità.**

*Premesso che:*

- la Federazione tra le Associazioni nazionali dei disabili (FAND) del Piemonte, attraverso apposita nota datata 6 ottobre 2022, ha evidenziato anche a questa Regione, il fatto che moltissimi disabili subiscono discriminazione stante i gravi problemi tuttora presenti sul territorio piemontese afferenti l'accessibilità alle infrastrutture, ai mezzi ed alle fermate del trasporto pubblico locale, ed in particolare viene segnalato:
  1. la mancanza o il malfunzionamento delle pedane o dei sollevatori per l'incarozzamento dei disabili motori;
  2. la mancanza o il malfunzionamento dei dispositivi audio-visivi per le informazioni di viaggio;
- la maggior parte delle stazioni e delle fermate non risultano adeguatamente strutturate, oltre ad essere inaccessibili, rappresentano un pericolo non solo per i disabili.

*Atteso che:*

- la mobilità dei disabili è garantita anche a livello mondiale, difatti la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 18/2009, all'art. 4, prevede che *“gli Stati Parte si impegnino ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità, senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità”*;
- a tal fine, gli Stati Parte s'impegnano a promuovere percorsi e ausili per la mobilità dei disabili, più in particolare, l'art. 20 della Convenzione citata, stabilisce che gli Stati Parte devono adottare misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo a facilitare la mobilità delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da esse scelti ed a costi accessibili, agevolando altresì l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità.

*Rilevato che:*

- la Legge n. 104/92 garantisce i diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità, promuovendo la sua piena integrazione nella società, anche attraverso la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono il raggiungimento della massima autonomia possibile;
- per quanto concerne la mobilità dei disabili, si ricorda che l'art. 8 della Legge citata prevede che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona con disabilità si realizzano mediante:
  1. *interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;*
  2. *provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l'organizzazione di trasporti specifici;*
- l'art. 26 della Legge medesima stabilisce che le Regioni disciplinino le modalità con le quali i Comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone con disabilità la possibilità di muoversi liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi;
- il comma 3 dell'art. 26 dispone che le Regioni elaborino, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone con disabilità.

*Tenuto conto del fatto che:*

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1/2000, tutte le reti ed i servizi in Piemonte devono essere progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con ridotta capacità motoria ed effettuati con materiale rotabile idoneo;
- ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2016, la Regione Piemonte garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona ed opera per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto;
- la Giunta Regionale, in data 20 dicembre 2018, ha approvato il documento relativo agli elementi minimi per la fruizione e accessibilità dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale e Regionale a favore dei passeggeri con disabilità in Piemonte;
- l'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2019 *“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”*, in ambito di trasporti e mobilità, prevede quanto segue: *“La Regione sviluppa linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità, in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati presenti sul proprio territorio regionale, nonché con le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”*;
- la Giunta Regionale ha ancora in essere diversi Protocolli d'Intesa sottoscritti tra Regione Piemonte, l'Agenzia della Mobilità Piemontese e le Associazioni dei Disabili, *finalizzati a proseguire la collaborazione tra la Regione Piemonte, l'Agenzia della Mobilità Piemontese e le stesse Associazioni al*

*fine di favorire le iniziative più idonee a garantire alle persone con disabilità l'accesso ai servizi e alle infrastrutture del trasporto pubblico locale e regionale.*

*Rilevato che:*

- la L. n. 67/2006 promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità e dispone che non può essere praticata alcuna discriminazione, neppure in forma indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità;
- in tema di trasporto con autobus, il D.Lgs. n. 169/2014, all'art. 8 e ss, prevede tra l'altro, sanzioni a carico del vettore per l'eventuale condotta discriminatoria in relazione alla mancata accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico.

### ***INTERPELLA***

*la Giunta Regionale*

1) per conoscere:

- quali azioni di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, afferenti le tematiche succitate siano state poste in essere in questa legislatura dalla Direzione Trasporti, ai sensi dei disposti dell'art. 18 della l.r. n. 1/2000;
- quale sia, per le persone disabili, il livello di accessibilità e fruibilità delle fermate del trasporto pubblico locale Urbano ed Extra Urbano, articolato per singola Provincia piemontese;

2) per sapere se non ritenga necessario, quanto indispensabile, attivare per le persone disabili, attraverso le strutture regionali competenti, un piano di monitoraggio conoscitivo del livello di accessibilità e fruibilità delle fermate del trasporto pubblico locale in Piemonte (Urbano ed extra urbano);

3) per sapere se non ritenga utile attivare apposite misure atte a dar corso ad un apposito Piano di Intervento temporale (con relativi finanziamenti regionali dedicati), al fine di assicurare alle persone disabili l'accessibilità e la fruibilità delle fermate del trasporto pubblico locale in Piemonte.